

---

**AREE DI RISPETTO DEI BOSCHI**  
**- SIMBOLO "R.B." -**  
**(ART.27 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)**

Sono le aree di rispetto dei boschi determinate in conformità all'art. 10 della L.R. 6.4.1996 n. 16, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 19.8.1999 n. 13 e modificato dall'art. 89 della L.R. n. 3.5.2001 n. 6.

Ai sensi della sopra citata normativa nelle aree di rispetto dei boschi è consentito l'inserimento di nuove costruzioni ad uso residenziale e per la conduzione del fondo, con un indice di fabbricabilità edilizia fondiario non superiore a  $0,03 \text{ m}^3/\text{m}^2$  e con le stesse limitazioni prescritte per tali costruzioni nelle aree agricole.

Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 20 della L.R. 27.12.1978 n.71.

E' ammessa, altresì, la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura e destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, con esclusione degli edifici individuati come emergenze storico – architettoniche da salvaguardare o degli edifici vincolati ai sensi del D.L.vo 29.10.1999 n. 490.